

ATTI CONSILIARI

VIII LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  
ANTIMERIDIANA DEL 17 APRILE 2007, N. 62****PRESIEDE IL PRESIDENTE****RAFFAELE BUCCIARELLI**Consiglieri Segretari **Michele Altomeni e Guido Castelli***Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini*

Alle ore 10,45 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 50**, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: **“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005”**.

O M I S S I S

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti e le dichiarazioni di voto, il Presidente, **prima di indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 50, emendata**, comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti **alcuni ordini del giorno** relativi all'argomento trattato. **Pone in votazione quello a firma dei consiglieri Castelli, Capponi e Ciriaci. Il Consiglio approva all'unanimità l'ordine del giorno** nel testo che segue:

**" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**

**PREMESSO** che il Programma di Sviluppo Rurale assegna uno specifico rilievo all'esigenza di evitare lo spopolamento delle aree montane anche attraverso il riconoscimento di un'indennità compensativa in favore di quanti svolgono attività zootecnica e di castanicoltura da frutto;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2, lett. h, della legge regionale n. 6/2005 (legge forestale regionale) per "castagneto da frutto in attualità di coltura" può unicamente intendersi quello consistente in "*un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, di altezza non superiore a 6 metri, con sesto regolare non superiore a metri 5x5, sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici*";

**RITENUTO** che la definizione di cui sopra non consente una completa valorizzazione dei castagneti da frutto ricadenti in area montana che, pur essendo oggetto di alcune lavorazioni agronomiche, presentano un sesto ad impianto naturaliforme tale da non consentire l'accesso ai rimborsi a superficie previsti dal PSR;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 6/2005 (legge forestale regionale) la Giunta regionale può modificare ed integrare le definizioni di cui al comma 1 in relazione a sopravvenuti mutamenti di carattere scientifico.

Per quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto, il Consiglio regionale delle Marche

#### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a valutare l'opportunità di adottare specifici atti che, nell'esercizio dei poteri di cui al richiamato art. 2, comma 2 della legge regionale n. 6/2005, consentano l'ampliamento della nozione di castagneto da frutto di cui al comma 1 del medesimo articolo nel senso di ricomprendervi anche quegli impianti ricadenti in area montana che, pur essendo oggetto di alcune lavorazioni agronomiche, presentano un sesto ad impianto naturaliforme".

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Raffaele Bucciarelli

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**

Michele Altomeni

Guido Castelli